

Registro n. 18

Elementi formali Registro cartaceo; mm. 305x205; legatura in cartone; cc. 84 complessive; cc. 1-66 numerazione originale poi archivistiche; bianche 80-82.

Titolo "PROVISIONES FACTE CONTRA PESTEM PER MAGNIFICOS CIVES COMUNIS ROVADI NEC NON PER HONORANDOS DEPUTATOS ELLECTOS PER DICTUM COMUNEM DE ANNO 1576"

Estremi cronologici 1576 settembre 2 – 1578 febbraio 1

Estremi scheda archivistica Inventario Archivio Storico di Rovato. Vol. I 1309-1797, n. 00020

Abstract Deliberazioni dei Deputati alla Sanità di Rovato, proclami, querele e denunce in tempo di epidemia di peste.

Atti contenuti n. 274

Atto n. 247, cc.72v-74v

Tipologia dell'atto: Proclama e Lettera

data 26 settembre 1577

Organo deliberante Deputati della Sanità

Luogo della seduta Palazzo Comunale

Firmatari dell'atto s.n.

Regesto Per delega dei rettori di Brescia, i Deputati alla Sanità di Rovato hanno la facoltà di bandire per domenica 29 settembre prossimo delle nuove disposizioni atte a preservare il territorio di Rovato dal contagio. Nessuno deve azzardarsi a togliere o danneggiare gli sbarramenti collocati intorno al paese, sotto pena di venticinque lire di multa da essere applicata in maggiore o minore quota a seconda del giudizio dei Deputati alla Sanità. Nessuno deve entrare o uscire dal paese se non per i rastelli o attraverso i luoghi dove sono poste le guardie tra il suono dell'ave Maria e l'una di notte, sotto pena di venticinque lire di multa. Nessuno deve recarsi, senza espressa licenza, nelle terre sospette di contagio sotto pena di cinquanta lire di multa ed obbligo di sequestro. Nessuno di quelli usciti dal paese può portare in giro senza espressa licenza cose sospette di contagio o non, sotto pena di cinquanta lire di multa. Nessuno, senza permesso, può introdurre cose o merci in questo paese, sotto pena di cinquanta lire. Nessuno può alloggiare forestieri che vengano a Rovato senza un permesso rilasciato dai Deputati alla Sanità del luogo di provenienza e vistato da uno dei Deputati di Rovato, sempre sotto pena di cinquanta lire. Nessuno di coloro che abitano fuori dai rastelli può contrattare mercanzie con coloro che non hanno il visto di colore rosso rilasciato come al solito dai Deputati alla Sanità, sotto pena di venticinque lire di multa e dell'obbligo del sequestro. Le guardie non devono farsi sostituire da nessuno e non possono scambiarsi tra loro il servizio rispetto al luogo a cui sono state destinate ed a quanto prevedono gli ordini di servizio, senza espressa licenza dei Deputati alla Sanità e sotto pena di cinque lire di multa. Qualora ci siano degli ammalati, i capi famiglia sono tenuti a farne denuncia al cancelliere del comitato di Sanità entro il termine di due giorni continui e nessuno potrà recarsi a trovare quegli ammalati che già siano stati visti dal comitato di Sanità e ritenuti indenni da male contagioso, sotto pena di venticinque lire. sempre sotto pena di venticinque lire di multa, nessuno deve spostare le persone morte dal luogo dove sono decedute e portarle al cimitero senza espressa licenza dei Deputati alla Sanità. In calce ai decreti si riporta la lettera del 14 settembre del Podestà e del Capitano di Brescia Giovanni Soranzo e Alvise Grimani che delegano ai Deputati di Rovato il potere di condannare fino alla somma cento ducati e di poter comandare in nome dei Deputati di Brescia sotto pena di Comunicazione di bando, di galera e di forca.

Note e particolarità a c. 73v è presente una nota.